



COMUNE DI NICOLOSI

Provincia di Catania

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
NEL COMUNE DI NICOLOSI

### **Articolo 1 - Oggetto**

È istituita l'imposta di soggiorno nel Comune di Nicolosi ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.23/2011, in quanto l'ente risulta incluso negli elenchi regionali delle località turistiche.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Nicolosi.

### **Articolo 2 - Presupposto dell'imposta**

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Nicolosi.

### **Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari**

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Nicolosi.

Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

### **Articolo 4 - Misura dell'imposta**

La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla Legge.

L'imposta di soggiorno applicata dalla Giunta Municipale rispetterà i seguenti criteri di gradualità:

- Pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle;
- Pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle;
- Pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle

L'imposta è applicata fino ad un massimo di due pernottamenti consecutivi.

### **Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i residenti nel territorio dei Comuni del Parco dell'Etna;
- i minori entro il diciottesimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
- Le forze dell'ordine in servizio;

- i disabili, i malati, coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente e i genitori accompagnatori dei malati (l'esenzione è subordinata alla presentazione alla struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e del ricovero);
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- accompagnatori ed atleti di squadre partecipanti ad eventi sportivi organizzati da federazioni regionali e/o nazionali che si svolgono anche nel territorio comunale (esibendo attestazione della rispettiva federazione);
- Gli studenti (esibendo il tesserino od il libretto universitario o la certificazione dell'istituto scolastico);
- Progetti universitari e scambi culturali universitari e scolastici;
- i pernottamenti effettuati oltre il 3° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva, esentando dall'imposta i pernottamenti successivi al secondo;

Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Articolo 6 – Riscossione dell'imposta**

Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.

Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).

Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancante parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.

Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

#### **Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta**

Versamenti:

Le somme riscosse devono essere versate al Comune dal soggetto responsabile della riscossione secondo il seguente schema:

entro il 10 Maggio - le somme riscosse dal 1 Gennaio al 30 Aprile;

entro il 10 Settembre - le somme riscosse dal 1 Maggio al 31 Agosto;

entro il 10 gennaio dell'anno successivo - le somme riscosse dal 1 Settembre al 31 Dicembre.

In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria comunale, con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO – PERIODO ....." entro le scadenze sopra indicate.

Dichiarazione:

Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenza, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta.

La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al periodo settembre -dicembre.

Rimborso:

la richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

#### **Articolo 8 – Accertamento dell'imposta**

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296);

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

#### **Articolo 9 – Sanzioni**

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.471 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione**

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

- a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79;
- b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;

- d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
- f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Le priorità annuali saranno indicate con parere non vincolante espresso dal Forum consultivo di cui al successivo art. 11.

La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale e al Forum circa la determinazione, la destinazione, l'utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.

#### **Articolo 11 – Nicolosi-Etna Forum**

Il Nicolosi-Etna Forum è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale al quale sono invitati a partecipare tutti gli operatori turistici del settore della ricettività operanti nel territorio del Comune di Nicolosi.

Il Forum sarà convocato annualmente dal Sindaco almeno 45 giorni prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Forum in seduta ordinaria esprimerà un parere sull'utilizzazione annuale delle somme introitate dal Comune quale tassa di soggiorno, nell'ambito delle destinazioni possibili indicate al precedente art. 10.

Il Forum potrà essere convocato anche in seduta straordinaria, anche su richiesta degli operatori del settore, per discutere di problematiche legate al settore del turismo allargandolo anche agli altri settori (ristorazione, agenzie di viaggio, associazioni guide, etc.).

#### **Articolo 12 - Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

#### **Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta**

Il funzionario responsabile dell'imposta è il Dirigente dell'Area Ragioneria, Finanze, Programmazione, C.E.D.

#### **Articolo 14 - Vigenza**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2013.

#### **Articolo 15 – Norme transitorie**

L'imposta di soggiorno non sarà applicata per le prenotazioni ed i contratti stipulati prima della data del 31.05.2013.

## Indice

Articolo 1 – Oggetto	1
Articolo 2 - Presupposto dell'imposta	1
Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari	1
Articolo 4 - Misura dell'imposta	1
Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni	1
Articolo 6 – Riscossione dell'imposta	2
Articolo 7 – Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta	2
Articolo 8 – Accertamento dell'imposta	3
Articolo 9 – Sanzioni	3
Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione	3
Articolo 11 – Nicolosi-Etna Forum	4
Articolo 12 – Riscossione coattiva	4
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta	4
Articolo 14 – Vigenza	4
Articolo 15 – Norme transitorie	4